



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori GIANNINI, SUSTA, ZANDA, MORRA, CASINI, MARCUCCI, MICHELONI, ALBERTINI, BONDI, DE POLI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D’ONGHIA, GIRO, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, ICHINO, LANZILLOTTA, LIUZZI, MARAN, MUSSINI, OLIVERO, PADUA, ROMANO, Maurizio ROSSI, Luciano ROSSI, TOCCI, VILLARI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2013

Modifica all’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’italiano quale lingua ufficiale della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende inserire nella nostra Costituzione il riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, nel rispetto delle garanzie che essa e le leggi costituzionali già riconoscono alle minoranze linguistiche.

Come si legge nel testo del parere trasmesso dall'Accademia della Crusca, in seguito all'audizione sul tema, presso la I commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Violante, nella XV legislatura, «diversamente da quanto è accaduto negli Stati che, costituitisi come tali per tempo, hanno potuto affiancare e promuovere con azioni politiche il processo di formazione di una lingua nazionale, nel caso italiano è stata proprio l'esistenza costante e indiscussa di una lingua unitaria di robusta cultura che ha preparato la successiva riunificazione politica e ha permesso anche di individuare lo spazio del nuovo Stato».

Il tema del riconoscimento della lingua italiana a livello costituzionale è stato già affrontato dalle Camere, che non sono, tuttavia, mai pervenute a un'approvazione definitiva delle iniziative legislative esaminate.

Di seguito, un breve *excursus* sui più recenti precedenti parlamentari.

Nel corso della XIII legislatura la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura, il 26 luglio 2000, la proposta di legge costituzionale atto Camera n. 4424 (on. Mitolo ed altri) di modifica dell'articolo 12 della Costituzione.

Il progetto, approvato nel testo originario, fu trasmesso al Senato (atto Senato n. 4778), dove, il 19 ottobre dello stesso anno, la commissione affari costituzionali concluse i

lavori, senza apportare modifiche al testo e dando mandato alla relatrice, senatrice Pascuali, a riferire favorevolmente sul disegno di legge all'Assemblea.

Nella XIV legislatura, per l'esattezza in data 8 marzo 2002, l'Assemblea della Camera ha iniziato la discussione del testo unificato - elaborato dalla Commissione Affari costituzionali - di tre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare (atto Camera n. 750, on. Angela Napoli, atto Camera n. 1396, on. La Russa ed altri, e atto Camera n. 2289, on. Boato ed altri).

L'accoglimento di un emendamento nel corso dell'esame in Assemblea ha portato all'introduzione di un ulteriore comma nell'articolo 12 della Costituzione, ai sensi del quale «la Repubblica valorizza gli idiomi locali». Nel testo così integrato, il progetto di legge costituzionale veniva approvato dalla Camera, in prima deliberazione, e trasmesso al Senato (atto Senato n. 1286). Il richiamo alla valorizzazione degli idiomi locali ha formato oggetto di dibattito e di opinioni diversificate nel corso dell'esame in sede referente presso la 1ª commissione del Senato; quest'ultima tuttavia non ha ritenuto di apportare ulteriori emendamenti al testo, licenziandolo per l'assemblea nella seduta del 3 luglio 2002. Il relatore, senatore Pastore, nella relazione scritta all'assemblea, ha rilevato come la «valorizzazione degli idiomi locali» costituisca «una formulazione che può apparire ambigua, ma deve essere letta come individuazione delle diverse forme della lingua nazionale». Tale formula, infatti, «nonostante le perplessità manifestate nel corso del dibattito, ad una più approfondita analisi lessicale risulta equilibrata, perché consente di individuare esperienze lin-

guistiche locali che, pur non assurgendo al livello di lingue, sono meritevoli di riconoscimento da parte della Repubblica. Si potranno adeguatamente valorizzare, in tal modo, anche realtà artistiche e culturali locali».

L'Assemblea del Senato non ha, tuttavia, avviato l'esame del provvedimento.

Nella XV legislatura, infine, l'Assemblea della Camera ha avviato la discussione del testo unificato, il 12 dicembre 2006 - elaborato dalla commissione affari costituzionali - di quattro proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare: atto Camera n. 648 (On. Angela Napoli), atto Camera n. 1571 (On. La Russa ed altri), atto Camera n. 1782 (On. Boato) e atto Camera n. 1849 (On. Zaccaria ed altri). Il progetto, approvato il 28 marzo 2007, fu trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 29 marzo 2007 (atto Senato n. 1445) e assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 4 aprile 2007. La Commissione del Senato non ha avviato l'esame del provvedimento.

Il presente disegno di legge intende oggi raccogliere le istanze emerse nelle precedenti legislature e le diverse sensibilità maturate in merito a un tema di rinnovata centralità politica: il profilo dell'identità linguistica e culturale del Paese, di cui la lingua è espressione primaria.

La lingua è identità. La lingua, prima e più di ogni altra proprietà cognitiva o di altre importanti istituzioni sociali, delimita i confini dell'appartenenza a una determinata comunità. In questa fase storica, valorizzare questo potente e naturale strumento di identificazione e di appartenenza per i membri di una comunità nazionale consentirà di superare localismi anacronistici e imprudenti spinte autonomistiche, che sono contro la storia dei singoli Stati nazionali, così come della costituenda unità politica e culturale degli Stati Uniti d'Europa.

Riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo e identificante della comunità nazionale della Repubblica italiana significa, pertanto, dare un importante contributo alla piena realizzazione di questo processo.

Si tratta, peraltro, di recuperare la lezione della storia, della nostra storia.

Lo Statuto albertino del 1848 contiene un richiamo alla lingua. L'articolo 62 recita:

«La lingua italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso e in risposta ai medesimi» e, anche in questo caso, il riferimento alla lingua voleva essere un richiamo ad un elemento integrante di un Parlamento neonato in una nazione neonata.

I Costituenti non ritennero di inserire il riconoscimento della lingua ufficiale già nella carta originaria. I motivi sono stati ben chiariti nel succitato parere della Cruscà: «La risposta sta nella scarsa urgenza del problema in quel momento, nel carattere incontestato e pacifico dell'affermazione di quanto ora si richiede e anche, si può pensare, nell'opportunità di non marcare troppo un tratto che il nazionalismo linguistico del fascismo aveva esasperato, tant'è vero che si ritenne invece, e opportunamente, di tutelare in Costituzione le minoranze linguistiche. Ciò che allora poté sembrare superfluo o inopportuno, oggi invece appare necessario perché le questioni linguistiche hanno acquistato una centralità prima impensabile e le lingue dei grandi paesi hanno bisogno di acquisire una più precisa riconoscibilità».

Nella medesima Costituzione, però, disposizioni in materia di lingua furono inserite nell'articolo 3, che stabilisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» e nell'articolo 6, con il quale viene affidata alla legge ordinaria la

disciplina della tutela delle minoranze linguistiche.

Con carattere innovativo, quindi, rispetto all'ordinamento precedente, la Carta costituzionale poneva le basi per la tutela delle minoranze linguistiche grazie alla norma fondamentale contenuta nell'articolo 6 della Costituzione che recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Fino al 1999, l'attuazione del dettato dell'articolo 6 della Costituzione è stata realizzata con l'approvazione di norme specifiche per la tutela di alcuni gruppi linguistici: in particolare, la comunità germanofona dell'Alto Adige, quella francofona della Valle d'Aosta e gli sloveni della Venezia Giulia. Con la legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono state, inoltre, introdotte norme generali valide per tutte le minoranze linguistiche storiche esistenti nel territorio italiano.

La legge ordinaria suddetta, infatti, ha dato attuazione proprio a fondamentali principi costituzionali. All'articolo 1, comma 1, si legge: «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano». Essa, inoltre, prescrive sia la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, sia la promozione delle altre lingue e culture tutelate dalla legge.

La difesa delle lingue minoritarie ha trovato, poi, un ulteriore radicamento di rango costituzionale nell'approvazione degli statuti speciali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e, più recentemente, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione nel 2001, attraverso l'inserimento nell'articolo 116, primo comma, della doppia denominazione delle regioni stesse (Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

La presente nuova disposizione costituzionale, se approvata dal Parlamento, completerà il quadro dei principi costituzionali, in maniera sinergica e complementare rispetto all'articolo 6 della Costituzione.

In tale complementarità dei principi che sanciscono l'autonomia costituzionale delle minoranze linguistiche e il riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, si colloca la non più rinviabile valorizzazione normativa e culturale del patrimonio linguistico del nostro Paese, della storia e dell'evoluzione delle sue varietà regionali, dialettali e locali.

L'affermazione di un principio di identità linguistica e culturale comune e condivisa assume aspetti di rinnovata importanza nell'attuale contesto sociale e politico, caratterizzato da plurilinguismo e multiculturalismo. In esso, la lingua italiana rappresenta il primo strumento di autentica integrazione e, insieme alle regole fondamentali della convivenza civile, essa costituisce il veicolo per la costruzione del diritto di cittadinanza dal punto di vista civile e politico.

Come rileva il parere summenzionato elaborato dall'Accademia della Crusca: «Da quanto detto sin qui segue che l'inserimento in Costituzione, nell'articolo 12, della menzione dell'italiano come lingua ufficiale della Repubblica è un gesto opportuno e auspicabile, perché riconosce e sintetizza una realtà di fatto secolare, voluta e condivisa da tutte le aree culturali del nostro Paese e non può in nessun modo essere inteso come un'imposizione o un gesto di "separazione" da nuclei di popolazione portatori di altre tradizioni linguistiche. È quanto chiedeva già anni fa l'allora Presidente dell'Accademia della Crusca, Giovanni Nencioni, con una petizione firmata anche da altre personalità del nostro Paese.

L'inserimento di tale menzione, oltre che un riconoscimento di un fatto storico, nella realtà italiana trova anche altri motivi a suo favore, per l'effetto di concreto richiamo che esso esercita su:

- una larga parte della popolazione che nel nostro "giovane" stato è meno a conoscenza dei fatti storico-culturali da noi pro-

spettati nella prima parte di questo documento;

- sui responsabili dell'istruzione scolastica e delle attività di formazione del personale destinato alla scuola;

- sui responsabili della comunicazione istituzionale dell'uso dei grandi mezzi di comunicazione;

- sui responsabili di ogni azione di politica estera, specialmente nelle sedi europee, nelle quali è quotidiano il confronto con la pressione di altre lingue che tendono a togliere spazio all'italiano».

La comparazione internazionale sul tema supporta il merito della presente proposta legislativa. Quasi tutti i Paesi dell'Unione hanno nella propria Costituzione norme in materia di lingua. Sei fra essi, prevedono il riconoscimento di una (Austria, Francia, Portogallo e Spagna) o più lingue (Finlandia e Irlanda) ufficiali o nazionali. La Costituzione del Belgio non prevede alcuna lingua ufficiale, ma divide il territorio nazionale in quattro regioni linguistiche.

In Francia l'introduzione della disposizione relativa alla lingua nazionale è relativamente recente: nel 1992, in sede di ratifica del Trattato di Maastricht, è stata approvata la legge costituzionale 92-554 che, oltre ad aggiungere alla costituzione del 1958 un titolo dedicato alle comunità europee e all'Unione europea, ha inserito un nuovo comma all'articolo 2 della Costituzione per cui la lingua della Repubblica è il francese.

L'attuale crisi economica in corso ha evidenziato la necessità di un profondo consolidamento dell'Unione sia in termini di progressivo allargamento che di costruzione e rafforzamento di nuovi strumenti economico-istituzionali. Ciò incide su alcuni aspetti nevralgici degli apparati nazionali di governo politico-economico, ma anche su principi fondanti le singole società. In tale ambito, la lingua riveste un carattere simbo-

lico. L'Europa e tutto il processo di integrazione europea si fondano sul principio del multiculturalismo e del multilinguismo ed è proprio per questa ragione che diversi Paesi europei hanno sentito la necessità di inserire nelle proprie Costituzioni il riferimento alla lingua ufficiale fin dall'approvazione del Trattato di Maastricht.

Da ultimo, il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa affrontava la questione linguistica sin dai suoi principi fondamentali (articolo I-3 recante gli obiettivi dell'Unione) e poneva l'accento sul rispetto della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche.

Il senso principale di questa nuova previsione legislativa si coglie, quindi, proprio nella prospettiva internazionale, ove emerge con maggiore evidenza la necessità di un impegno a sostenere ulteriormente in Italia e nel mondo lo studio della lingua e della cultura italiana.

Il riconoscimento costituzionale dell'italiano quale lingua ufficiale è anche, tra le altre cose, un atto di attenzione che il Parlamento rivolge alla lingua, alla sua cura e alla sua tutela e al suo insostituibile ruolo di identificazione della nostra identità, dentro e fuori i confini nazionali.

Per concludere, mutuando le parole dell'Accademia della Crusca: «l'affermazione decisa e nitida posta nell'articolo 12, di così alto valore definitorio della nostra Carta Costituzionale, rappresenta il pieno riconoscimento, a distanza di settecento anni, della visione che Dante aveva già offerto della nostra lingua, allora nascente, come lingua non imposta da poteri autoritari ma nata per consenso degli spiriti nobili della "nazione" culturale e accolta e coltivata dappertutto in essa come principio di unione interna, veicolo di cultura nel mondo, forma concreta di rispetto delle diversità».

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 12 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica».

